



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

**DISCIPLINARE DI INDIRIZZO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI
A SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
PER IMPORTI INFERIORI A 100.000,00 EURO**

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Dott. Avv. Luciano Pennacchio

Settore OO.PP. e Viabilità
Il Dirigente
Dott. Ing. Russo Vittorio

Il Sindaco
Dott. Arch. Francesco Tagliatela

Marzo 2007

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Disciplinare di indirizzo recepisce e integra le norme di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", e al D.P.R. 21/12/1999, n. 554 "*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici*".
2. Esso disciplina l'affidamento dei servizi tecnici, nell'ambito dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.
3. La disciplina delle procedure da adottare, prevista dal presente Disciplinare, riguarda in generale incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria propedeutici alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori pubblici, di importi inferiori a 100.000,00 euro.

ART. 2 IMPORTO DEI CORRISPETTIVI

1. La fissazione dell'importo, quale soglia di riferimento per l'assoggettamento ai casi previsti dal presente Disciplinare, verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 92 e 253, comma 17, del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 62 del D.P.R. 554/99.
2. I corrispettivi (*onorari e spese*) delle prestazioni verranno calcolati secondo il principio del rispetto della dignità della professione in relazione all'importanza delle prestazioni (art. 2233 c.c.) e saranno basati sulla tariffa professionale approvata con decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (*G.U. n. 96 del 26 aprile 2001*) e tabelle ivi allegate, con l'applicazione delle riduzioni previste dal comma 12-bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1989, n. 155, e con l'applicazione delle aliquote per le spese conglobate e dei compensi accessori di cui all'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001.
3. A tali corrispettivi si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto deve fare riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
4. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
5. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 aprile 2001, in caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione.
6. In deroga all'art. 7 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti) e all'art. 11 della Legge 2 marzo 1949, n. 144 (per i geometri), in caso di incarichi collegiali ad associazioni anche temporanee o comunque a più professionisti, il compenso è corrisposto una sola volta.
7. Laddove non esistano riferimenti tariffari normativamente disciplinati si farà riferimento, in via subordinata, alle disposizioni degli ordini professionali.
8. Nel caso in cui mancasse qualsiasi riferimento normativo o disciplinare, il Responsabile del procedimento calcolerà il compenso tenendo presente i valori di mercato della prestazione.
9. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal Responsabile del procedimento e vistato dal Dirigente del Settore, qualora tali figure non siano coincidenti.
10. Gli sconti saranno previsti, di norma, nella misura ammessa dalle vigenti disposizioni.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. L'Amministrazione comunale valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
2. A tal fine, le prestazioni professionali di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06, sono espletate, prioritariamente, dal personale dei Settori Tecnici Comunali.
3. Quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 90, comma 6 del D.Lgs. 163/06 (*difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, casi di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o casi di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze*), per le attività di cui al successivo articolo 4, è possibile

ricorrere all'affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 90, comma, 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/06, e precisamente:

- a) a liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (*lettera d*);
 - b) alle società di professionisti (*lettera e*);
 - c) alle società di ingegneria (*lettera f*);
 - d) a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 163/06, se compatibili (*lettera g*);
 - e) a consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 163/06 (*lettera h*).
4. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
 5. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di servizi tecnici, il fatturato globale in servizi di ingegneria e di architettura, realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente, è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
 6. Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8 del D.Lgs. 163/06.
 7. Si intendono per società di professionisti quelle costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, sotto forma di società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero sotto forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Agli effetti previdenziali, i membri delle società sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
 8. Si intendono per società di ingegneria quelle di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile e le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui al precedente punto 7, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
 9. In generale, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile del procedimento e vistata dal Dirigente del Settore, qualora tali figure non coincidano.
 10. In tutti i casi in cui sia necessario valutare situazioni complesse, i cui esiti progettuali possano anche potenzialmente incidere sulla forma, sul funzionamento e/o sull'organizzazione della città o di parti di essa, anche se non estese, ed in ogni caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, prima dell'esperimento di qualsiasi procedura concorsuale di affidamento, sarà preferibilmente indetto un concorso di progettazione o di idee, finalizzato all'individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto stesso, in modo che ne possa costituire, sulla scorta delle individuazioni del programma triennale delle opere pubbliche, il documento preliminare.
 11. In sede di adozione del programma triennale sono indicate quali progettazioni dovranno essere precedute dal concorso di progettazione o di idee.

ART. 4

PRESTAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. Le prestazioni oggetto di affidamento per incarichi a soggetti esterni, in generale a titolo indicativo e non esaustivo, sono:
 - a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - b) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di prestazioni professionali speciali e accessorie.

- c) direzione lavori e contabilità;
- d) supporto alla redazione e approvazione del piano triennale lavori pubblici;
- e) supporto al Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.;
- f) redazione di studi di fattibilità;
- g) redazione di calcoli statici;
- h) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- i) assistenza di cantiere;
- j) collaudo di OO.PP. (*statico – tecnico amministrativo – funzionale*);
- k) topografici (*rilievi, frazionamenti, accatastamenti, variazioni catastali, ecc.*);
- l) geologia e geognostica;
- m) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
- n) consulenze tecnico-amministrative (*architettoniche, naturalistiche, artistiche, storiche, tecnologiche ecc.*).

ART. 5

INCARICHI A GIOVANI PROFESSIONISTI ESTERNI

1. Sono giovani professionisti coloro che sono iscritti ad un albo professionale da meno di cinque anni.
Il Dirigente del Settore competente, per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro, potrà loro riservare e affidare in via diretta, quelle attività di servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000,00 semprechè le ritenga adatte, per impegno e caratteristiche, ad un professionista in via di formazione.
2. Per l'affidamento di incarichi d'importo pari o superiore a € 20.000,00 potrà essere attribuito come titolo di merito, la presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

ART. 6

PRINCIPI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

1. Nell'ambito dell'esperienza di una procedura negoziata con offerta a massimo ribasso o con offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento dei servizi tecnici inferiori a € 100.000,00 avviene previa adeguata pubblicità (*albo pretorio e sito internet del Comune per almeno ventisei giorni*) di apposito avviso (*specifico per un incarico, multiplo per più incarichi, per formazione di un elenco di candidati*), secondo le procedure di cui agli artt. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs. 163/06, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza così come di seguito esplicitati in base alle direttive impartite dalla Autorità sui LL.PP. con determina n. 1 del 19/01/2006:

A. - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE:

- a) sarà vietato, a pena di esclusione, ai concorrenti di partecipare alla stessa selezione in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o qualsiasi altra forma (*società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo*);
- b) sarà applicata la rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali sarà rivolta l'invito, e cioè non potrà essere affidato un incarico ad un singolo soggetto giuridico qualora:
 - nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - non siano trascorsi almeno tre mesi da un incarico affidato in precedenza;

c) ci dovrà essere correlazione tra l'esperienza pregressa del professionista e la tipologia del servizio da affidare, di modo che la professionalità richiesta risponda concretamente alle classi e categorie del servizio,

B. - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO:

- a) si eseguirà la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti e, per ciascuno di essi, saranno applicati i medesimi criteri selettivi,
- b) sarà vietata ogni discriminazione per motivo di cittadinanza.

C. - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ:

- a) saranno richiesti dei requisiti minimi strettamente connessi alla tipologia e all'importo dell'incarico;
- b) sarà valutato il merito tecnico non ad aspetti quantitativi ma qualitativi.

D. - PRINCIPIO DI TRASPARENZA:

- a) sarà garantito un adeguato livello di pubblicità dell'avviso.

A tali principi è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

Ulteriori criteri e maggiori articolazioni rispetto a quelli sopra citati potranno essere stabiliti di volta in volta in occasione della attivazione delle procedure di selezione.

**ART. 7
CAUSE D'ESCLUSIONE PER AFFIDAMENTO
DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI**

1. Non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti di cui al precedente art. 3, che si trovino:
 - a) nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), l) e m), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - b) in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
 - c) in un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
 - d) nella condizione di non aver assolto con diligenza e puntualità agli incarichi loro affidati;
 - e) nella condizione di aver rinunciato senza giustificato motivo ad un incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
 - f) un incarico affidato abbia dato luogo a contenzioso o danno al Comune, per fatto imputabile allo stesso soggetto, oppure nel caso in cui un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause a lui imputabili.
2. L'assenza di cause di esclusione dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dei soggetti partecipanti all'affidamento, redatta, nelle forme di legge, contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
3. Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, il partecipante è escluso, ovvero l'affidatario è dichiarato decaduto, e inoltre si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 66 del D.P.R. n. 445/2000.

**ART. 8
REQUISITI SPECIALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

1. **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica-professionale**
I concorrenti dovranno essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto dell'affidamento.

**ART. 9
REQUISITI SPECIALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00**

1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**
I concorrenti, dovranno essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente affidamento;
2. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 62 e 63 del d.P.R. n. 554/1999, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria:

a) il fatturato globale del professionista o della società, espletato negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso o della lettera d'invito, deve essere non inferiore a quattro volte l'importo oggetto dell'affidamento;

b) il fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di affidamento, espletato negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso o della lettera d'invito, deve essere non inferiore a tre volte l'importo oggetto dell'affidamento;

c) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie oggetto dell'affidamento per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi nel decennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso o della lettera d'invito, deve essere non inferiore a tre volte l'importo dell'intervento in ciascuna delle classi e categorie oggetto dell'incarico.

3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. art. 62 e 63 del D.P.R. n. 554/1999, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti attinenti alla capacità tecnica e professionale:

a) I concorrenti devono aver svolto almeno due servizi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie oggetto dell'affidamento, negli ultimi 10 anni per importo totale non inferiore al 50% del valore delle classi e delle categorie oggetto dell'affidamento.

ART. 10

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 20.000,00

1. Per l'affidamento gli incarichi dei servizi tecnici inferiori a € 20.000,00, ove il Responsabile del Procedimento ne ravvisi l'opportunità, si applica quanto disposto dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e cioè affidamento in via diretta a soggetti idonei in possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti artt. 7 e 8, senza particolare formalità salvo il principio della rotazione e cioè non può essere affidato un incarico ad un singolo soggetto qualora:
 - nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - non siano trascorsi almeno tre mesi da un incarico affidato in precedenza.

ART. 11

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 20.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00

2. Per l'affidamento gli incarichi dei servizi tecnici di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 si applica quanto disposto dall'art. 57, c. 6 del D.Lgs. 163/06.
3. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti idonei, scelti nell'elenco dei professionisti istituito dall'Amministrazione a seguito dell'avviso pubblico pubblicato, per almeno ventisei giorni, all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
4. L'elenco riferito ai lavori pubblici è suddiviso secondo le classi e le categorie previste dall'art. 14 della legge 02/03/1949 n. 143 e verrà aggiornato ogni anno.
5. I soggetti scelti verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
6. Il Responsabile del Procedimento sceglie il soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del solo sorteggio, previa la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione previsti dal presente Disciplinare.
7. Per il criterio del massimo ribasso la migliore offerta sarà selezionata mediante il ribasso percentuale sull'importo totale dei corrispettivi (onorari e spese) posto a base della selezione.
8. Per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la migliore offerta sarà selezionata sulla base dei seguenti criteri e pesi:
 - a) Professionalità desunta dalla documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di 2 (due) progetti concernenti interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale, scelti tra interventi affini a quelli oggetto di affidamento.

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

La relazione illustrativa dovrà in particolare specificare i criteri metodologici, scientifici, organizzativi, prestazionali, le forme di controllo e autocontrollo sulle prestazioni da eseguire, e quant'altro ritenuto necessario o rilevante al fine di valutare il livello qualitativo del soggetto candidato.

c) Percentuale di ribasso economico da applicare sull'importo totale dei corrispettivi (onorari e spese) posto a base della selezione.

d) Riduzione percentuale del tempo massimo previsto per l'espletamento del servizio.

Il termine massimo per l'espletamento di un servizio di progettazione si riferisce al termine complessivo per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

9. I fattori ponderali da assegnare che saranno agli elementi di cui al precedente punto saranno fissati nell'avviso o lettera d'invito e possono variare, a discrezione del Responsabile del Procedimento:

– per l'elemento a) da 20 a 40,

– per l'elemento b) da 20 a 40,

– per l'elemento c) da 10 a 30;

– per l'elemento d) da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100 (cento). Le misure dei punteggi devono essere stabiliti in rapporto all'importanza di ogni elemento di valutazione.

10. Per il criterio del solo sorteggio, l'affidamento sarà determinato sulla base del sorteggio pubblico dei soggetti invitati. Il prezzo e il tempo per l'affidamento dei servizi sono determinati dal Responsabile del Procedimento.

ART. 12

AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. Il Dirigente del Settore competente può conferire a soggetti esterni incarichi di servizi tecnici in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

e) per incarichi inferiori all'importo totale di 20.000,00 euro con l'applicazione dei principi di cui al precedente articolo 10.

ART. 13

CONTENUTI DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

1. L'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e art. 107 del D.Lgs. 267/2000, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà conferito con determinazione del Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, qualora tali figure non coincidano.

2. Costituisce allegato obbligatorio alla determinazione lo schema del disciplinare di incarico, contenente almeno i seguenti elementi:

a) la specificazione dell'oggetto della prestazione;

b) il corrispettivo;

c) gli sconti;

d) le garanzie assicurative previste dall'art. 111 del D.Lgs. 163/06;

e) le penali in rapporto alla natura e alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;

- f) le clausole risolutive espresse;
- g) l'obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- h) le clausole riferite alla specificità della prestazione.

ART. 14
CONTENUTI DELL'AVVISO O LETTERA D'INVITO

1. L'avviso o la lettera d'invito per l'affidamento dell'incarico dovrà almeno contenere:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) l'importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
 - d) i tempi di esecuzione;
 - e) le altre indicazioni relative alla prestazione;
 - f) il termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso o della lettera d'invito;
 - g) l'indicazione dei criteri e parametri per la valutazione delle offerte.

ART. 15
CONDIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

1. Gli importi dei lavori si intendono:
 - a) al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 31 della Legge 109/1994 e all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996;
 - b) al netto delle somme a disposizione dell'amministrazione (quali I.V.A., spese tecniche, collaudi, espropriazioni, ecc.).
2. Gli importi dei lavori sono puramente indicativi e non vincolanti; essi, ricorrendo le condizioni di legge, potranno essere aggiornati in sede di elaborazione dei successivi livelli progettuali e in sede di liquidazione finale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, secondo periodo, e dell'art. 18, comma 3, della Legge 143/1949.
3. Nei casi di cui alla precedente comma 2 i corrispettivi calcolati sono adeguati di conseguenza utilizzando gli stessi criteri che hanno determinato il corrispettivo originario.
4. I progetti devono essere redatti in conformità del capitolato d'oneri predisposto dal Settore OO.PP. e Viabilità e alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06, eventualmente integrate e modificate dal responsabile del procedimento in relazione all'importanza e alla tipologia del lavoro, ai sensi del comma 2 della norma citata, secondo quanto stabilito nel documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 554/1999, o nella determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
5. I progetti devono ottenere i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dal vigente ordinamento giuridico, e ottenere altresì la convalida favorevole ai sensi e degli articoli 47 e 48 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 e art. 112 del D.Lgs. 163/06, in caso contrario, qualora ciò non sia possibile per errori, omissioni o comunque per responsabilità del progettista, ogni rielaborazione, modifica, integrazione nonché ogni altra prestazione necessaria al conseguimento della predetta convalida e ogni altro atto di assenso, saranno eseguite tempestivamente dal progettista senza alcun compenso ulteriore.
6. L'Amministrazione Comunale, a norma dell'articolo 71, e con le modalità dell'articolo 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si riserva la facoltà di disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai professionisti.

ART. 16
REGISTRO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

1. È istituito il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione.
2. In esso dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - a) generalità del professionista;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) importo dei lavori (*progettati, diretti, collaudati ecc.*);
 - d) importo del finanziamento;

e) data di inizio e conclusione dell'attività professionale.

3. Il Registro sarà aggiornato dall'Ufficio competente con cadenza almeno trimestrale.

ART. 17 PUBBLICITÀ

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento Comunale.
2. Nel rispetto dei principi generali enunciati all'Articolo 1, il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso gli Uffici competenti.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

1. I servizi tecnici previsti dal D.Lgs. 163/06 sono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al D.Lgs. 163/06, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 163/06;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del D.Lgs. 163/06;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del D.Lgs. 163/06;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (*quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.*);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al D.Lgs. 163/06, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a €100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del D.Lgs. 163/06.
3. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) sono disciplinati:
 - di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a € 211.000,00 dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 163/06e dal presente Disciplinare;
 - di importo pari o superiore a € 211.000,00 dalla parte II, titolo I, del D.Lgs. 163/06.
4. Relativamente agli argomenti oggetto del presente Disciplinare e per tutto quanto attiene all'osservanza del medesimo, che non sia in essa disciplinato o non vi trovi puntuale specificazione, valgono le disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania e dello Stato.
5. Laddove il presente Disciplinare fa riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, tale riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni citate.

ART. 19 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Disciplinare cessa di avere efficacia quello per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo a professionisti esterni all'Amministrazione approvato con delibera di G.M. n. 14 del 20/01/2005.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DISCIPLINARE

1. Il presente Disciplinare entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Municipale.

▲°▲°▲°▲°▲°▲°▲°▲°▲

INDICE

ART. 1 OGGETTO.....2

ART. 2 IMPORTO DEI CORRISPETTIVI2

ART. 3 CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI2

ART. 4 PRESTAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI3

ART. 5 INCARICHI A GIOVANI PROFESSIONISTI ESTERNI.....4

ART. 6 PRINCIPI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,004

ART. 7 CAUSE D’ESCLUSIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI5

ART. 8 REQUISITI SPECIALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.....5

ART. 9 REQUISITI SPECIALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00.....5

ART. 10 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 20.000,006

ART. 11 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 20.000,00 E INFERIORE A € 100.000,006

ART. 12 AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.....7

ART. 13 CONTENUTI DEL DISCIPLINARE D’INCARICO7

ART. 14 CONTENUTI DELL’AVVISO O LETTERA D’INVITO.....8

ART. 15 CONDIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI.....8

ART. 16 REGISTRO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI8

ART. 17 PUBBLICITÀ.....9

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI9

ART. 19 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....9

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DISCIPLINARE9

▲°▲°▲°▲°▲°▲°▲°▲°▲